

REGOLAMENTO (CE) N. 1589/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2000

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2000 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

rati per il secondo periodo, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2000 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

considerando quanto segue:

(1) Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria e della Romania, nonché per la Polonia, la quantità equivalente di carne, espressa in peso di prodotti trasformati che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2000. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Romania. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di carni bovine originarie della Polonia e di prodotti trasformati originari della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

(2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingente, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Alla luce dei quantitativi rimanenti per il primo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i sei paesi conside-

a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Romania;

b) 0,3998 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31 e 1602 50 39 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2000, ammontano a:

a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:

- 3 262,50 t. di carni originarie dell'Ungheria,
- 1 650 t. di carni originarie della Repubblica ceca,
- 875 t. di carni originarie della Slovacchia,
- 125 t. di carni originarie della Bulgaria,
- 912,50 t. di carni originarie della Romania;

b) 3 000 t. di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 o 1 401,869 t. di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39, originari della Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

⁽¹⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.